

AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) – ANNO 2024.

PREMESSO CHE

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 5 c. 1 lettera i) di tale Decreto individua, tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l'art. 55 e 56 del citato D. Lgs 117/2017 in base ai quali anche l'Ente locale, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, del medesimo decreto, può ricorrere alla sottoscrizione di apposito accordo, con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali da almeno sei mesi, finalizzata allo svolgimento di servizi di interesse generale, se più favorevoli del ricorso al mercato.

RITENUTO CHE

in base al sopra menzionato Decreto, art. 56 comma 2, gli accordi possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

RENDE NOTO CHE

Con il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, il Comune di Ragusa intende acquisire “manifestazioni di interesse” per la programmazione di una linea di collaborazione con una associazione di volontariato o di promozione sociale con cui stipulare un accordo ai sensi dell’art. 56 del D.lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 1 - Oggetto

L'Amministrazione Comunale intende acquisire "manifestazioni di interesse" finalizzate alla successiva stipula di un accordo di collaborazione con una organizzazione di volontariato o una associazione di promozione sociale (ovvero una pluralità di Associazioni in raggruppamento temporaneo - in tale caso è obbligatoria l’indicazione del soggetto capofila), in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, statale e regionale di settore, per l'esecuzione di un progetto di volontariato civico con riferimento al periodo FEBBRAIO 2024 - GENNAIO 2025.

Il progetto è articolato nei seguenti moduli:

Attività di custodia: attività di ricevimento e vigilanza delle sedi di proprietà comunale al fine di consentire l'apertura dei locali, l'accoglienza del pubblico e il disbrigo di semplici incombenze.

Eventuali altre prestazioni in base a separati accordi tra Amministrazione e Organizzazione/Associazione, sarà possibile la programmazione di ulteriori moduli che prevedano mansioni analoghe o aggiuntive a quelle sopra indicate purché:

- a. sia mantenuto il carattere di autonomia, occasionalità e volontariato;
- b. in ogni caso le attività assunte dovranno essere non sostitutive ma di supporto e di rinforzo a servizi già esistenti (cfr. delibera n. 32 del 20/1/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

Ferma restando l'autonomia organizzativa dei volontari dell'Organizzazione/Associazione in ordine allo svolgimento delle mansioni di loro competenza, al fine di evitare interferenze tra l'attività di questi e il lavoro dei dipendenti del Comune, dovranno intercorrere apposite intese tra l'Organizzazione/Associazione e il Comune per l'individuazione delle fasce orarie e i periodi dell'attività.

A tale scopo il responsabile del progetto per l'Organizzazione/Associazione ed un responsabile per l'Amministrazione Comunale incaricato del controllo e della verifica in ordine allo stato di attuazione del progetto, firseranno incontri periodici al fine di garantire, qualora necessario, il coordinamento delle rispettive attività.

Art. 2 – Modalità di svolgimento e durata

L'Organizzazione di volontariato/l'Associazione di promozione sociale (ovvero il raggruppamento temporaneo tra più Associazioni) dovrà rendersi disponibile attraverso l'operato dei propri associati volontari a svolgere l'attività di ricevimento e vigilanza delle sedi di proprietà comunale al fine di consentire l'apertura dei locali, accoglienza e assistenza pubblico, informazioni e disbrigo di semplici incombenze.

A tal fine nel prospetto sotto indicato viene indicato il numero di volontari richiesti per le strutture comunali:

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	E	E	A	P	A	I	U	G	E	T	O	I
	N	B	R	R	G	U	G	O	T	T	V	C
CENTRO POLIFUNZIONALE COLAJANNI E SITI ASSEGNATI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Si precisa che ogni associazione è tenuta ad indicare le/la tipologia di impianto per cui intende collaborare.

Art. 3 – Requisiti richiesti per i volontari

L'Organizzazione/Associazione dovrà garantire che i volontari impiegati siano in possesso dei requisiti sanitari, attitudinali e competenze relazionali per lo svolgimento delle mansioni indicate.

Gli operatori volontari sono tenuti a mantenere, nell'ambito del servizio disciplinato dal presente accordo, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consoni al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della loro persona.

L'età massima per lo svolgimento dell'attività di volontariato è fissata in anni 75 ad eccezione di chi svolge attività di coordinamento.

Art. 4 – Obblighi dell'associazione e dell'ente locale

L'Organizzazione/Associazione dovrà impegnarsi affinché le attività programmate siano svolte in modo continuativo in relazione alla disponibilità dei volontari; provvederà, altresì, a dare tempestiva comunicazione al Comune delle interruzioni nella realizzazione del progetto e delle sostituzioni del personale impiegato.

Inoltre, dovrà garantire che i volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento delle attività del progetto e per la responsabilità civile verso terzi in armonia con il disposto dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

L'Amministrazione Comunale a sua volta dovrà comunicare tempestivamente al responsabile dell'Organizzazione/Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità dell'accordo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare nel corso dell'attività la realizzazione delle varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da compromettere la realizzazione dell'attività del progetto.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di attivare, interrompere o modificare i moduli progettuali oggetto del presente avviso, in presenza di modifiche dell'assetto organizzativo interno.

Art. 5 – Rimborsi delle spese

In conformità a quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 per la durata dell'accordo di collaborazione, il Comune riconoscerà un rimborso spese volto a coprire i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso.

Si precisa che:

1. il previsto rimborso spese dei volontari, da considerarsi una delle voci di costo oggetto di rimborso, sostenuta dall'Organizzazione/Associazione per l'esercizio delle attività oggetto del presente avviso, è determinato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle forme di regolamentazione assunte dagli organi assembleari dell'Organizzazione/Associazione, indipendentemente dall'accordo che si andrà a stipulare, così come disposto dalla vigente normativa nazionale e dalle eventuali direttive in materia;
2. se non fosse correttamente applicato, il rimborso potrebbe costituire una forma di pagamento della prestazione del volontario (in contrasto con lo spirito e la lettera del decreto legislativo 3 luglio 2017,n.117);
3. Il volontario può infine rinunciare al proprio diritto ad avere rimborsate le spese, ma tale rinuncia è fatta solo a favore della propria Organizzazione/Associazione.

L'Amministrazione riconosce per i rimborsi dei volontari volti a coprire le spese di gestione che l'Organizzazione/Associazione sostiene e riconducibili a:

- spese per l'attività di coordinamento inerenti ai rapporti gestionali con l'Amministrazione Comunale, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;

- oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto del presente avviso, che l'Associazione è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- spese generali (utilizzo della sede, canoni di locazione, manutenzioni, utenze, personale retribuito dedicato,) limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento (rif. delibera n. 32 del 20/1/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017);
- le spese per la fornitura delle dotazioni e dell'abbigliamento;
- i rimborsi spese ai volontari;
- i costi derivanti da eventuali acquisti di materiali necessari allo svolgimento delle attività richieste;
- i costi derivanti dalla formazione e dall'aggiornamento dei volontari.

All'Organizzazione/Associazione saranno rimborsati i sopra citati costi mensilmente, a seguito di presentazione di nota contabile corredata da apposita autodichiarazione del legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R.445/2000 e ss.mm e ii. contenente la dichiarazione delle spese sostenute nell'espletamento delle finalità di cui al presente progetto così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

- Si specifica che le spese, oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, tracciabili

Art. 6 – Rendicontazione delle spese e delle entrate.

Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione dell'accordo dovrà pervenire al Comune un rendiconto delle entrate e spese sostenute per lo svolgimento delle attività, succintamente motivato, sottoscritto dal rappresentante legale dell'Organizzazione/Associazione, previa delibera di approvazione dell'organo di amministrazione.

L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte nell'accordo, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Organizzazione/Associazione e posta a disposizione dell'Amministrazione Comunale per eventuali ulteriori atti ispettivi, per almeno 5 (cinque) anni dal termine della durata della convenzione.

Art. 7- Modalità svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività individuate dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune (ufficio di Protezione Civile) e formalizzate con apposito accordo.

Le attività in parola potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali: in tale caso saranno conclusi patti integrativi dell'accordo.

Art. 8 – Requisiti soggetti ammissibili

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale in possesso dei sotto elencati requisiti:

le domande devono essere presentate, pena l'esclusione, in forma singola o in partnernariato:

da Enti del Terzo Settore (ETS) ovvero Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), con iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS) alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partner) partecipanti all'iniziativa o progetto, per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dal citato registro potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento. In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione comunale e referente unico del progetto;

- non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all'art. 94 del D.lgs.36/2023 e s.m.i.;
- "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, comma 3 de D.Lgs. n. 117/2017);
- esperienza in servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura selettiva svolta nell'ultimo triennio (2021/2023) per altre amministrazioni pubbliche;
- ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto specificato dall'art. 18 del D.lgs 117/2017;
- presa visione ed accettazione integrale di quanto indicato nel presente avviso per la manifestazione di interesse di cui in oggetto.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell'affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

Art. 9 – Modalità e termine presentazione manifestazione interesse.

Gli enti interessati, in possesso dei requisiti dovranno far pervenire per iscritto, sulla base del modulo allegato al presente avviso, la propria candidatura **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7 febbraio 2024** tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.it

Le domande inoltrate via PEC dovranno essere sottoscritte con firma digitale.

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.

Ai fini della partecipazione dovrà essere presentata apposita Istanza di partecipazione, redatta secondo il modello di domanda allegato A) al presente avviso, sottoscritta e corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente.

Si precisa che l'Organizzazione/Associazione dovrà farsi carico dell'espletamento del progetto di volontariato civico indicando se intende svolgere la propria attività per le sedi culturali, impianti sportivi e/o entrambe indicando il numero dei volontari.

E' ammesso il raggruppamento tra una pluralità di Associazioni con obbligatoria indicazione del soggetto capofila.

Le Organizzazioni/Associazioni che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione saranno invitate a partecipare ad una selezione finalizzata ad individuare il soggetto firmatario della

convenzione.

In fase di selezione le Organizzazioni/Associazioni dovranno presentare un progetto da cui possa evincersi l'idoneità (da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione) e capacità tecnica e professionale (intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari).

Art. 10 – Criteri di valutazione ed attribuzione punteggi

In caso di manifestazione di interesse superiore a n. 2 (due) aventi ambiti diversi, le istanze presentate saranno oggetto di valutazione da parte di idonea commissione interna che attribuirà un punteggio per ciascuno degli elementi individuati nell'istanza stessa per un massimo complessivo attribuibile di 100 punti. Al termine delle procedure di valutazione, il responsabile del Procedimento, con apposita determinazione dirigenziale, pubblicherà la graduatoria dei progetti ammessi.

La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:

a) numero di mesi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

Da 6 a 12 mesi	2 punti
Da 13 a 24 mesi	4 punti
Da 25 a 48 mesi	6 punti
Da 49 mesi in poi	8 punti

b) numero medio di volontari messi a disposizione per l'attività oggetto dell'avviso:

Da 1 a 3	4 punti
Da 4 a 6	8 punti
Da 7 in poi	12 punti

c) rilevanza sul territorio delle attività poste in essere nel 2022 e nel 2023:

Anno 2022	10 punti
Anno 2023	10 punti

d) proposta progettuale inerente le finalità dell'Avviso:

Valutazione della proposta progettuale con particolare riferimento a: chiarezza e completezza della proposta; descrizione delle modalità e delle metodologie organizzative adottate per lo svolgimento delle attività proposte; 3) piano di collaborazione per la divulgazione dei materiali di informazione e di promozione relativi alle iniziative proposte.	Max 70 punti
--	--------------

Art. 11 – Natura giuridica dell'avviso.

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Il Comune di Ragusa si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni e rettifiche, sulla documentazione presentata e di invitare le Organizzazioni/Associazioni a sanare eventuali irregolarità della stessa fermo restando che non saranno accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e senza l'osservanza delle prescritte modalità.

Art. 12 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679, il candidato dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione che ha preso visione dell'informativa in ordine alla manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato esclusivamente all'espletamento della procedura di cui trattasi e a tutto ciò che ne consegue obbligatoriamente sulla base delle disposizioni di legge conseguenti.

Art. 13 – Pubblicazione avviso

Il presente avviso di ricerca di manifestazione di interesse viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, mediante pubblicazione in "amministrazione trasparente", sull'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Ragusa.

Art. 14 – Responsabile del procedimento

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Responsabile del servizio è il geom. Domenico Buonisi – Titolare P.O. Settore V.

Non verranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti, né saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine di scadenza dell'Avviso.